

## Tax | Aggiornamento

### Febbraio 2024

#### Sommario

#### **AGGIORNAMENTO NORMATIVO ..... 4**

- ✓ Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale (D. Lgs. n. 13/2024).....4
- ✓ Legge 22 febbraio 2024, n. 17 di conversione del D.L. 29 dicembre 2023, n. 212, decreto “Agevolazioni fiscali in edilizia” (Gazzetta ufficiale n.48 del 27 febbraio 2024) .....4
- ✓ Legge 23 febbraio 2024, n.18 di conversione del D.L. n.215/2023 (il “Milleproroghe”) (Gazzetta Ufficiale n. 49 dell’28 febbraio 2024).....4

#### **PRASSI MINISTERIALE ..... 5**

#### **RISPOSTE ALLE ISTANZE DI INTERPELLO ..... 5**

- ✓ Rimborso dell’eccedenza di versamento effettuato a titolo di acconto dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 5 del D. Lgs. 461/1997 (Risposta Interpello Agenzia delle Entrate n. 28 del 2 febbraio 2024) .....5
- ✓ Acquisizione o incremento di partecipazioni in società controllate già appartenenti al gruppo (Risposta Interpello Agenzia delle Entrate n. 33 dell’ 8 febbraio 2024) .....6
- ✓ Operazione di scissione seguita dalla contestuale fusione della società oggetto di scissione nella beneficiaria (Risposta Interpello Agenzia delle Entrate n. 37 dell’8 febbraio 2024) .....6
- ✓ Modalità dichiarative da adottare per fruire del beneficio derivante dal “Patent Box” successivamente all’accordo con l’AdE (Risposta Interpello Agenzia delle Entrate n. 39 del 9 febbraio 2024) .....6
- ✓ Opzione per il riallineamento fiscale - Modifica della scelta operata in dichiarazione - Remissione *in bonis* (Risposta Interpello Agenzia delle Entrate n. 42 del 9 febbraio 2024) .....7
- ✓ Scissione – art. 173 del TUIR – agevolazioni fiscali – crediti d’imposta della scissa – ripartizione – criteri (Risposta Interpello Agenzia delle Entrate n. 48 del 22 febbraio 2024) .....7

✓ Regime forfetario - trasferimento residenza in Italia - chiusura rapporto di lavoro dipendente con dato re di lavoro estero - inizio rapporto di lavoro autonomo con il medesimo datore - inizio rapporto di lavoro autonomo con il medesimo datore - superamento soglia di 30.000 euro nell'anno precedente - non applicabilità (Risposta Interpello Agenzia delle Entrate n. 50 del 22 febbraio 2024) .....	8
✓ Gruppo IVA – incorporazione soggetto esterno al gruppo – adempimenti dichiarativi periodo ante incorporazione (Risposta Interpello Agenzia delle Entrate n. 52 del 22 febbraio 2024) .....	8
✓ "Rottamazione <i>quater</i> " – rateizzazione – sospensione dei ruoli disapplicazione del divieto di compensazione ex art. 31, co. 1, del D.L. n. 78 del 2010 (Risposta Interpello Agenzia delle Entrate n. 54 del 22 febbraio 2024) .....	9
<b>RISOLUZIONI</b> .....	<b>9</b>
✓ Istituzione dei codici tributo .....	9

## **PROVVEDIMENTI**..... 9

✓ Proroga del termine per l'invio delle comunicazioni delle opzioni di cui all'articolo 121 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 53159/2024 del 21 febbraio 2024) .....	9
✓ Approvazione del modello 770/2024, relativo all'anno di imposta 2023, con le istruzioni per la compilazione, concernente i dati dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni (Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 61647/2024 del 26 febbraio 2024) .....	9
✓ Approvazione del modello di dichiarazione "Redditi 2024-PF", con le relative istruzioni, da presentare da parte delle persone fisiche nell'anno 2024, per il periodo d'imposta 2023, ai fini delle imposte sui redditi. (Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 68687/2024 del 28 febbraio 2024) .....	10
✓ Approvazione del modello di dichiarazione "Redditi 2024-SC", con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell'anno 2024 ai fini delle imposte ui redditi. (Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 68514/2024 del 28 febbraio 2024) .....	10
✓ Approvazione del modello di dichiarazione "Consolidato nazionale e mondiale 2024" (Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 68702/2024 del 28 febbraio 2024) 10	10
✓ Approvazione del modello di dichiarazione "Irap 2024", con le relative istruzioni, che deve essere presentata nell'anno 2024 ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap). (Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 68659/2024 del 28 febbraio 2024) .....	10

## **CIRCOLARI** ..... 11

✓ Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi – D. Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216 (Circolare Agenzia Entrate n. 2/E del 6 febbraio 2024) .....	11
--	----

- ✓ Principali novità in materia di imposte indirette contenute nella legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024), nel D.L. 18 ottobre 2023, n. 145 (Decreto Anticipi) e nel D.L. 13 giugno 2023, n. 69 (Decreto Salva-infrazioni) (Circolare Agenzia Entrate n. 3/E del 16 febbraio 2024).....11

## **AGGIORNAMENTO GIURISPRUDENZIALE..... 12**

- ✓ Liquidazione dell'imposta di registro - Decreto ingiuntivo - Principio di non dispersione della prova - Fascicolo informatico (Cassazione, sent. n. 3005 del 1° febbraio 2024).....12
- ✓ Spese pubblicità ASD - Art. 90, co. 8, Legge n. 289/2002 - Detrazioni fiscali (Cassazione, sent. n. 3479 del 7 febbraio 2024).....12
- ✓ Imposta comunale sugli immobili (Cassazione, sent. n. 3094 del 2 febbraio 2024).....13
- ✓ Fondo immobiliare - Apporto di immobili - Assoggettamento ad imposta di registro proporzionale - Esclusione (Cassazione, sent. n. 3218 del 5 febbraio 2024).  
13
- ✓ Doppia notifica dell'accertamento - Impugnabilità - Condizioni (Cassazione, sent. n. 4510 del 20 febbraio 2024).....13
- ✓ Sopravvenienze attive in ambito della determinazione del reddito d'impresa (Cassazione, sent. n. 4666 del 21 febbraio 2024).....14
- ✓ Imposta municipale propria (IMU) - Corresponsione sugli immobili strumentali all'attività di impresa (Corte costituzionale, sent. n. 21 del 20 febbraio 2024) ..14

## **UNIONE EUROPEA..... 14**

- ✓ Esenzione IVA delle cessioni intracomunitarie (Corte di Giustizia UE, Sez. X, 29 febbraio 2024, C-676/22).....14
- ✓ Sistema comune di imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Deroga prevista all'art. 90, par. 2 - Termine di decadenza per chiedere la riduzione a posteriori della base imponibile dell'IVA - (Corte di Giustizia UE, 29 febbraio 2024, C- 314/22) .....14

## **ALTRO..... 15**

- ✓ Comunicato stampa del Ministero delle Imprese e del *made in Italy* del 26 febbraio 2024 su introduzione "Piano Transizione 5.0" (Comunicato stampa Mimit del 26 febbraio 2024).....15

## AGGIORNAMENTO NORMATIVO

### ✓ **Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale** ([D. Lgs. n. 13/2024](#))

Il 21 febbraio 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 43 il D. Lgs. 13/2024, attuativo della Legge delega di riforma del sistema fiscale, in materia di accertamento tributario e concordato preventivo biennale. Il decreto è entrato in vigore il 22 febbraio 2024.

Di seguito si riportano le novità più rilevanti:

- si introduce la disciplina del concordato preventivo biennale, che ha come finalità quella di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l'adempimento spontaneo per i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni che svolgono attività nel territorio dello Stato;
- entro il 15 giugno 2024 l'Agenzia delle Entrate dovrà mettere a disposizione dei contribuenti gli appositi applicativi informatici sui quali inserire i dati per l'elaborazione della proposta di concordato, mentre l'adesione da parte dei contribuenti alla proposta potrà avvenire entro il 15 ottobre 2024, data in cui i titolari di partita IVA dovranno presentare la dichiarazione dei redditi. Sono stati previsti, quindi, tempi più dilatati rispetto a quelli contenuti dallo schema di decreto;
- è previsto il potenziamento della partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento. Infatti, in linea con le modifiche apportate allo Statuto dei diritti dei contribuenti, nel procedimento di adesione lo schema di provvedimento verrà comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio preventivo previsto dal nuovo art. 6-bis, comma 3 dello Statuto del contribuente e dovrà contenere, oltre all'invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni;
- è prevista la possibilità per il contribuente di aderire ai verbali di constatazione;
- viene inoltre specificato che l'adesione comporterà la riduzione delle sanzioni a 1/6 del minimo e presuppone l'intera accettazione dei rilievi fatti dai verificatori.

### ✓ **Legge 22 febbraio 2024, n. 17 di conversione del D.L. 29 dicembre 2023, n. 212, decreto "Agevolazioni fiscali in edilizia"** ([Gazzetta ufficiale n.48 del 27 febbraio 2024](#))

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2024, la Legge 22 febbraio 2024, n. 17, di conversione del D.L. 29 dicembre 2023, n. 212, il decreto "Agevolazioni fiscali in edilizia". In particolare, sono state riviste le deroghe al divieto di cessione del credito nelle ipotesi di demolizione e ricostruzione di edifici e introdotte novità per la detrazione fiscale prevista per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

### ✓ **Legge 23 febbraio 2024, n.18 di conversione del D.L. n.215/2023 (il "Milleproroghe")** ([Gazzetta Ufficiale n. 49 dell'28 febbraio 2024](#))

È stata pubblicata in Gazzetta ufficiale con la serie generale n. 49 del 28 febbraio 2024 la Legge n. 18/2024, di conversione del D. L. n. 215/2023 recante disposizioni urgenti

in materia di termini normativa (il "Milleproroghe"), in vigore dal 29 febbraio 2024. Tra le novità principali di natura fiscale si segnala la riapertura dei termini per la definizione agevolata della rottamazione-*quater*. Viene previsto che il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate che erano da corrispondere nel 2023 (quindi 31 ottobre e 30 novembre 2023, termini già slittati al 18 dicembre 2023) e della rata in scadenza il 28 febbraio 2024 non fa decadere dalla definizione se entro il 15 marzo 2024 il debitore effettua l'intero pagamento delle rate mancanti. È prevista una tolleranza di cinque giorni, per cui il pagamento è considerato tempestivo se effettuato entro mercoledì 20 marzo 2024. Il decreto apre anche una finestra per il ravvedimento speciale delle irregolarità riguardanti le dichiarazioni presentate per il periodo d'imposta 2022. Viene infatti estesa alle violazioni sulle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 la possibilità che era stata prevista dalla Legge di Bilancio 2023 per le dichiarazioni fiscali fino all'anno d'imposta 2021 (art. 1, co. da 174 a 178 della Legge n. 197/2022). Il versamento delle somme dovute andrà effettuato entro il 31 marzo 2024.

**Decreto del 8 febbraio 2024 Ministero Economia e Finanze - Determinazione dei termini di trasmissione con cadenza semestrale dei dati delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria. ([Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2024](#))**

Il Decreto del MEF dell'8 febbraio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41, del 19 febbraio 2024, ha previsto la cadenza semestrale dell'adempimento. In base alle modifiche, l'invio va effettuato entro il 30 settembre per le spese sanitarie sostenute nel primo semestre dello stesso anno ed entro il 31 gennaio, a partire dal 2025, per le spese sanitarie sostenute nel secondo semestre dell'anno precedente. È stato superato, quindi, l'invio mensile dei dati che era stato stabilito, con decorrenza 2024, dal DM del 19 ottobre 2020. La nuova cadenza è stata disposta in attuazione del decreto legislativo "Adempimenti" (art. 12, D. Lgs n. 1/2024) che ha previsto l'invio semestrale dei dati demandando a un decreto MEF la fissazione delle scadenze.

## PRASSI MINISTERIALE

### RISPOSTE ALLE ISTANZE DI INTERPELLO

- ✓ **Rimborso dell'eccedenza di versamento effettuato a titolo di acconto dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 5 del D. Lgs. 461/1997 ([Risposta Interpello Agenzia delle Entrate n. 28 del 2 febbraio 2024](#))**

Con la risposta a interpello n. 28 del 2 febbraio 2024, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che è ammesso il rimborso dell'eccedenza di versamento effettuato a titolo d'acconto dell'imposta sostitutiva ex art. 6 del D. Lgs. n. 461/97 da parte del soggetto cessionario del credito che non esercita servizi di amministrazione e custodia di titoli.

Il D.L. 133/2013 ha stabilito che gli intermediari che applicano l'imposta sostitutiva in esame sono tenuti al versamento di un importo, a titolo di acconto, pari al 100% dell'ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei primi undici mesi dell'anno, entro il 16 dicembre di ciascun anno. Tale norma non precisa quale sia la sorte dell'eventuale eccedenza dell'acconto rispetto all'imposta sostitutiva dovuta nell'anno successivo. Nel

caso di specie, l'eccedenza di imposta è stata acquisita per effetto della cessione di un ramo d'azienda a un soggetto che non ha mai offerto servizi di custodia e amministrazione. Tale circostanza non consente di procedere allo scomputo dell'acconto con i versamenti relativi alla medesima imposta sostitutiva. Pertanto, la risposta in commento ammette la possibilità di presentare al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate un'apposita richiesta di rimborso del credito che è stato indicato nel modello 770.

- ✓ **Acquisizione o incremento di partecipazioni in società controllate già appartenenti al gruppo ([Risposta Interpello Agenzia delle Entrate n. 33 dell' 8 febbraio 2024](#)).**

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 33 dell'8 febbraio 2024, ha chiarito che la riduzione della base ACE per l'acquisto di partecipazioni in società controllate già appartenenti al gruppo (art. 10 co. 3 lett. a) del D.M. 3.8.2017) non opera ove la società cedente, beneficiaria del corrispettivo in denaro, non faccia parte del gruppo.

Nel caso esaminato, la società acquirente era già titolare del 60,5% delle azioni di una controllata e ha acquisito il rimanente 39,5% da terzi non appartenenti al gruppo.

In tali situazioni la base ACE rimane intatta, posto che ciò che rileva ai fini della riduzione non è il fatto di detenere già la partecipazione di controllo, ma quello per cui l'incremento della quota posseduta avviene con l'acquisizione da un altro soggetto del gruppo (circostanza non verificata nel caso di specie).

- ✓ **Operazione di scissione seguita dalla contestuale fusione della società oggetto di scissione nella beneficiaria ([Risposta Interpello Agenzia delle Entrate n. 37 dell'8 febbraio 2024](#)).**

Con la risposta a interpello n. 37 dell'8 febbraio 2024, l'Agenzia delle Entrate risponde ad un quesito proposto da un gruppo multinazionale rappresentato in Italia da diverse società, la cui riorganizzazione è appunto al centro del quesito in materia di abuso del diritto. L'operazione prospettata consiste nella scissione parziale di una delle società del gruppo, con trasferimento di partecipazioni e successiva fusione per incorporazione nella beneficiaria. Si tratta, quindi, di snellire il gruppo concentrando quasi tutte le attività in capo ad unica società, ricorrendo a operazioni neutrali dal punto di vista fiscale. L'Amministrazione finanziaria ha sottolineato che correttamente l'istante ha osservato che "la scissione parziale a favore di un socio della scissa è di fatto assimilabile ad una fusione della società beneficiaria (già socia della scissa) con «una parte» della società scissa", rifacendosi alla Relazione illustrativa all'art. 10-bis della L. 212/2000. Questa considerazione aiuta ad avviare al giudizio favorevole l'intera operazione, che rappresenta per l'Agenzia delle Entrate una legittima alternativa al normalmente più gravoso regime dell'assegnazione.

- ✓ **Modalità dichiarative da adottare per fruire del beneficio derivante dal "Patent Box" successivamente all'accordo con l'AdE ([Risposta Interpello Agenzia delle Entrate n. 39 del 9 febbraio 2024](#))**

L'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n.39 del 9 febbraio 2024 ha confermato che il contribuente non può recuperare il beneficio non fruito in relazione a periodi

d'imposta per i quali sono decorsi i termini per la presentazione delle dichiarazioni integrative a favore (art. 2 del DPR n. 322/98 e art. 43 del DPR 600/73).

Nel caso di specie, una società nel 2018 aveva concluso un accordo di *ruling* con l'Agenzia delle Entrate per l'utilizzo diretto di beni immateriali relativamente ai periodi d'imposta dal 2015 al 2019. Tuttavia, pur potendo recuperare il beneficio già con la dichiarazione annuale relativa al 2018, era rimasta inerte e non aveva presentato alcuna dichiarazione integrativa.

✓ **Opzione per il riallineamento fiscale - Modifica della scelta operata in dichiarazione - Remissione *in bonis*** ([Risposta Interpello Agenzia delle Entrate n. 42 del 9 febbraio 2024](#))

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 42 del 9 febbraio 2024, ha escluso la possibilità di beneficiare dell'istituto della remissione *in bonis* per modificare la scelta del regime di rivalutazione o di affrancamento tramite imposizione sostitutiva che è stato indicato nel quadro RQ del modello Redditi.

In particolare, la società istante intendeva aderire alla rivalutazione dei beni d'impresa ex L. 160/2019, tuttavia avendo proceduto:

- al versamento mediante modello F24 dell'imposta con codice tributo 1126, corrispondente all'imposta sostitutiva ex art. 176 co. 2-ter del TUIR;
- alla presentazione del modello REDDITI 2020 compilando la sezione VI-A del quadro RQ per il riallineamento fiscale ai sensi dell'art. 176 del TUIR.

L'Amministrazione finanziaria ha chiarito che l'esercizio dell'opzione per la rivalutazione dei beni d'impresa deve ritenersi perfezionato con l'indicazione in dichiarazione dei redditi dei maggiori valori rivalutati e della relativa imposta sostitutiva. Ai fini del perfezionamento dell'opzione per la rivalutazione, dunque, rileva la corretta compilazione del quadro RQ nella dichiarazione annuale in cui l'opzione stessa viene esercitata. Quindi, si ritiene che non sia applicabile il ravvedimento ex art. 13 del D. Lgs. 472/97, in quanto tale istituto non può essere utilizzato per modificare scelte o correggere errori o omissioni compiuti in applicazione di regimi opzionali. L'Ufficio ha confermato che non è nemmeno possibile ricorrere alla "remissione *in bonis*" di cui all'art. 2 co. 1 del D.L. 16/2012.

✓ **Scissione – art. 173 del TUIR – agevolazioni fiscali – crediti d'imposta della scissa – ripartizione – criteri** ([Risposta Interpello Agenzia delle Entrate n. 48 del 22 febbraio 2024](#))

Con la risposta a interpello n. 48 del 22 febbraio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di scissione, i crediti d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, per le imprese non energivore e per gli investimenti pubblicitari non rientrano tra le "posizioni soggettive" di cui all'art. 173 co. 4 del TUIR; tali crediti possono, pertanto, essere oggetto di ripartizione, in sede di progetto di scissione, secondo la volontà delle parti.

Con particolare riferimento al credito d'imposta per ricerca e sviluppo ex art. 3 del D.L. 145/2023, l'Amministrazione finanziaria afferma che, mancando una disposizione volta a rideterminare o limitare il credito d'imposta in questione ed essendo il credito puntualmente quantificato e spettante, questo non può ritenersi riconducibile tra le "posizioni soggettive" in quanto rappresenta un autonomo elemento del patrimonio della scissa che, come tale, è idoneo a essere oggetto di ripartizione, in sede di progetto di scissione, secondo la volontà delle parti. Le medesime considerazioni, secondo l'Agenzia delle

Entrate, sono applicabili anche ai crediti d'imposta per le imprese non energivore, investimenti pubblicitari, società *benefit* e sanificazione.

- ✓ **Regime forfetario - trasferimento residenza in Italia - chiusura rapporto di lavoro dipendente con datore di lavoro estero - inizio rapporto di lavoro autonomo con il medesimo datore - inizio rapporto di lavoro autonomo con il medesimo datore - superamento soglia di 30.000 euro nell'anno precedente - non applicabilità ([Risposta Interpello Agenzia delle Entrate n. 50 del 22 febbraio 2024](#))**

Con la risposta ad interpello n. 50 del 22 febbraio 2024, l'Agenzia delle entrate si è espressa in merito al regime forfetario ex art.1, co.54–89, della Legge n.190/2014. Secondo l'Ufficio, tale regime è utilizzabile dalla persona fisica residente ai fini fiscali in uno Stato UE che, a seguito della cessazione del rapporto con il datore di lavoro estero, si trasferisca in Italia nel 2024, acquisendo la residenza fiscale italiana, ed avvii una nuova attività di lavoro autonomo avendo come cliente anche il precedente datore di lavoro estero.

In tale fattispecie, non si configura la causa di esclusione di cui all'art. 1 co. 57 lett. d-*bis* della L. 190/2014 in quanto, non essendovi alcun criterio di collegamento con il territorio dello Stato dei redditi di lavoro dipendente percepiti all'estero, non sussistono i presupposti per realizzare lo scopo che la causa ostativa intende perseguire, ossia l'artificiosa trasformazione del precedente rapporto in un altro per il quale si può fruire del regime agevolato. Neppure è ravvisabile l'altra causa di esclusione prevista dalla lett. d-*ter* dell'art. 1 co. 57 della L. 190/2014 in quanto, nella fattispecie, il rapporto di lavoro all'estero è cessato nel 2023, mentre l'attività in regime agevolato sarebbe avviata nel 2024.

- ✓ **Gruppo IVA – incorporazione soggetto esterno al gruppo – adempimenti dichiarativi periodo ante incorporazione ([Risposta Interpello Agenzia delle Entrate n. 52 del 22 febbraio 2024](#))**

Con la risposta ad interpello n. 50 del 22 febbraio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, se un soggetto partecipante a un gruppo IVA incorpora società esterne al gruppo, ricade sull'incorporante l'obbligo di presentare la dichiarazione IVA per conto delle incorporate, con riferimento alla parte dell'anno d'imposta antecedente l'operazione straordinaria. In un caso come quello rappresentato, l'incorporante è tenuta a presentare la dichiarazione per conto dell'incorporata esterna, indicando le operazioni effettuate dalla incorporata fino alla data di efficacia dell'operazione straordinaria e riportando:

- nella parte riservata al contribuente, i dati del soggetto incorporato;
- nel riquadro riservato al dichiarante, i dati del soggetto incorporante, indicando come codice carica il valore "9";

I risultati delle singole dichiarazioni annuali non possono essere trasferiti al gruppo, essendo le incorporate soggetti esterni. Pertanto, gli eventuali debiti dovranno essere estinti separatamente e le eventuali eccedenze a credito dovranno essere chieste a rimborso.

- ✓ **"Rottamazione *quater*" – rateizzazione – sospensione dei ruoli disapplicazione del divieto di compensazione ex art. 31, co. 1, del D.L. n. 78 del 2010 ([Risposta Interpello Agenzia delle Entrate n. 54 del 22 febbraio 2024](#))**

L'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 53 del 28 febbraio 2024 ha chiarito che la presentazione della domanda di rottamazione dei ruoli rende il debitore adempiente, quindi, non opera il divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti di cui all'art. 31 del D.L. 78/2010. Ciò riguarda solo i carichi oggetto della domanda di rottamazione, che non concorrono a formare la soglia dei 1.500 euro.

## RISOLUZIONI

- ✓ **Istituzione dei codici tributo**

L'Agenzia delle Entrate ha istituito le seguenti causali contributo per il versamento (o compensazione), tramite modello F24, dei seguenti tributi:

- (i) codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell'imposta sostitutiva dell'imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto attività ([Risoluzione 10/E del 6 febbraio 2024](#));
- (ii) istituzione del codice tributo per il versamento, mediante modello F24, dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali applicata dal contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi ([Risoluzione 11/E del 6 febbraio 2024](#));
- (iii) istituzione del codice tributo per l'utilizzo, tramite modello F24, del credito d'imposta a favore delle imprese che acquistano prodotti riciclati o imballaggi compostabili o riciclati ([Risoluzione 12/E del 20 febbraio 2024](#));

## PROVVEDIMENTI

- ✓ **Proroga del termine per l'invio delle comunicazioni delle opzioni di cui all'articolo 121 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ([Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 53159/2024 del 21 febbraio 2024](#)).**

Con il Provvedimento n. 53159/2024 del 21 febbraio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha prorogato i termini di comunicazione delle opzioni di cui all'art. 121 del D.L. n. 34 del 2020, il quale ha previsto che per gli interventi edilizi che danno diritto al Superbonus di cui all'art. 119 del medesimo decreto, nonché per alcuni di quelli tradizionali elencati al co. 2 dello stesso art. 121, il soggetto beneficiario possa optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

- ✓ **Approvazione del modello 770/2024, relativo all'anno di imposta 2023, con le istruzioni per la compilazione, concernente i dati dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni ([Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 61647/2024 del 26 febbraio 2024](#))**

Con il Provvedimento n. 61647/2024 del 26 febbraio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello 770/2024 per l'anno di imposta 2023, con le istruzioni per la

compilazione, da utilizzare per comunicare i dati relativi alle ritenute operate nell'anno 2023 ed i relativi versamenti, nonché le ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale od operazioni di natura finanziaria ed i versamenti effettuati dai sostituti d'imposta. Il modello 770/2024 è utilizzato per l'indicazione delle compensazioni operate nonché per l'indicazione dei crediti d'imposta utilizzati e dei dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.

- ✓ **Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi 2024-PF”, con le relative istruzioni, da presentare da parte delle persone fisiche nell'anno 2024, per il periodo d'imposta 2023, ai fini delle imposte sui redditi. ([Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 68687/2024 del 28 febbraio 2024](#))**

Con il Provvedimento n. 68687/2024 del 28 febbraio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello “Redditi 2024-PF”, con le relative istruzioni, allegato al provvedimento stesso, da presentare da parte delle persone fisiche nell'anno 2024, per il periodo d'imposta 2023.

- ✓ **Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi 2024-SC”, con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell'anno 2024 ai fini delle imposte sui redditi. ([Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 68514/2024 del 28 febbraio 2024](#))**

Con il Provvedimento n. 68514/2024 del 28 febbraio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello “Redditi 2024-SC”, da presentare nell'anno 2024 da parte delle società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e dei soggetti non residenti equiparati, con le relative istruzioni per la compilazione e le istruzioni generali ai modelli “Redditi 2024 delle Società e degli Enti”, per il periodo d'imposta 2023.

- ✓ **Approvazione del modello di dichiarazione “Consolidato nazionale e mondiale 2024” ([Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 68702/2024 del 28 febbraio 2024](#))**

Con il Provvedimento n. 68702/2024 del 28 febbraio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello “Consolidato nazionale e mondiale 2024”, da presentare nell'anno 2024 ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti nonché dei soggetti ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti, con le relative istruzioni per la compilazione, allegate al provvedimento stesso, per il periodo d'imposta 2023.

- ✓ **Approvazione del modello di dichiarazione “Irap 2024”, con le relative istruzioni, che deve essere presentata nell'anno 2024 ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap). ([Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 68659/2024 del 28 febbraio 2024](#))**

Con il Provvedimento n. 68659/2024 del 28 febbraio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello “Irap 2024”, da presentare nell'anno 2024 ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, con le relative istruzioni per la compilazione, allegate al provvedimento stesso, per il periodo d'imposta 2023.

## CIRCOLARI

- ✓ **Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi – D. Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216 ([Circolare Agenzia Entrate n. 2/E del 6 febbraio 2024](#))**

Con la Circolare n. 2/E del 6 febbraio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla riforma dell'IRPEF per il 2024, di cui al D. Lgs. 216/2023. In relazione alle modifiche al "trattamento integrativo della retribuzione" introdotte dall'art. 1 co. 3 del D. Lgs. 216/2023, è stato chiarito che la riduzione di 75euro delle detrazioni d'imposta si applica solo all'importo di cui all'art. 13 co. 1 lett. a) primo periodo del TUIR, e non anche agli importi di cui al secondo e al terzo periodo della medesima lett. a).

La circolare in commento ha poi chiarito che, per quanto riguarda le detrazioni d'imposta e il "trattamento integrativo della retribuzione", il reddito complessivo è assunto al netto del reddito derivante dall'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze di cui all'art. 10 co. 3-bis del TUIR e che, nel calcolo del reddito complessivo da utilizzare per la determinazione delle agevolazioni (c.d. reddito di riferimento), si deve tener conto anche:

- dei redditi assoggettati alla cedolare secca sulle locazioni e all'imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario di cui alla L. 190/2014;
- della quota di agevolazione ACE, di cui all'art. 1 del D.L. 201/2011.

Infatti, anche se l'art. 5 del D. Lgs. 216/2023 ha abrogato l'ACE a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, nel caso in cui l'importo del rendimento nozionale superi il reddito complessivo netto, l'eccedenza può essere riportata nei periodi d'imposta successivi senza alcun limite quantitativo e temporale, fino ad esaurimento dei relativi effetti.

- ✓ **Principali novità in materia di imposte indirette contenute nella legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024), nel D.L. 18 ottobre 2023, n. 145 (Decreto Anticipi) e nel D.L. 13 giugno 2023, n. 69 (Decreto Salva-infrazioni) ([Circolare Agenzia Entrate n. 3/E del 16 febbraio 2024](#))**

La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 3/E del 16 febbraio 2024 ha fornito i primi chiarimenti in relazione alle novità normative introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023), dal Decreto Anticipi (D.L. 145/2023) e dal Decreto Salva-infrazioni" (D.L. 69/2023), in materia di IVA, IVAFE e imposta di registro.

Con riferimento alle novità IVA introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023):

- è stata abbassata da 154,94 a 70,00 euro la soglia corrispondente all'importo minimo per beneficiare dello sgravio dell'IVA in relazione ai beni ceduti nei confronti di viaggiatori extra UE secondo la disciplina del c.d. *tax free shopping* prevista dall'art. 38-quater del DPR 633/72;
- sono state elevate le aliquote IVA di alcuni prodotti per l'infanzia e per l'igiene femminile, tra cui i pannolini per bambini, i prodotti assorbenti per l'igiene femminile e il latte in polvere per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini;
- è stata prorogata l'aliquota del 10% per le cessioni di pellet limitatamente ai mesi di gennaio e febbraio 2024 e dal 1° marzo 2024 torna applicabile l'aliquota IVA ordinaria;

Per quanto concerne l'imposta di registro, viene ricordato che:

- essendo stato esteso al 30 giugno 2024 il termine per l'adeguamento degli statuti degli enti sportivi alle novità introdotte dalla riforma dello sport, è stato prorogato al 30 giugno 2024 anche il termine entro cui le citate modifiche statutarie sono esenti dall'imposta di registro;
- in seguito all'eliminazione dalla norma in materia di agevolazione "prima casa" (nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86) ogni cenno alla cittadinanza, viene disposto che (dal 14 giugno 2023) l'acquirente trasferito all'estero per ragioni di lavoro, che abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni, può accedere al beneficio prima casa a condizione che l'immobile acquistato sia ubicato "nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento", precisando che il quinquennio può non essere consecutivo e il rapporto di lavoro (anche non subordinato).

## AGGIORNAMENTO GIURISPRUDENZIALE

- ✓ **Liquidazione dell'imposta di registro - Decreto ingiuntivo - Principio di non dispersione della prova - Fascicolo informatico (Cassazione, sent. n. 3005 del 1° febbraio 2024)**

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3005 del 1° febbraio 2024 ha chiarito che nel processo tributario trattato, sin dal primo grado, secondo modalità telematiche le parti non sono tenute a depositare nuovamente in appello le produzioni del fascicolo di parte del primo grado che rimangono acquisite al fascicolo telematico d'ufficio e devono necessariamente essere esaminate dal giudice del gravame.

Infatti, la trasmissione da parte della Commissione tributaria provinciale del fascicolo informatico alla competente Commissione tributaria regionale avviene tramite il S.I.GI.T., con le modalità tecniche operative stabilite, finalizzate ad assicurarne la data certa nonché l'integrità, l'autenticità e la riservatezza. Pertanto, gli atti di parte del fascicolo telematico in primo grado risultano definitivamente acquisiti al fascicolo d'ufficio e devono essere presi in esame dal giudice del gravame anche nell'ipotesi in cui la parte non provveda a depositarli nuovamente.

- ✓ **Spese pubblicità ASD - Art. 90, co. 8, Legge n. 289/2002 - Detrazioni fiscali (Cassazione, sent. n. 3479 del 7 febbraio 2024)**

La Corte di Cassazione ha affermato che il peculiare regime contenuto nell'art. 90, comma 8, della Legge n. 289/2002, in forza della sua natura agevolativa, fissa una presunzione assoluta di inerenza e congruità delle sponsorizzazioni rese a favore di associazioni sportive dilettantistiche laddove risultino soddisfatti i requisiti indicati, ossia che i corrispettivi erogati siano destinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante e sia riscontrata, a fronte dell'erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima, e consente, di conseguenza, di ritenere integralmente deducibili tali spese dal soggetto *sponsor*.

Infatti, il legislatore ha stabilito una presunzione assoluta di deducibilità del costo, rendendo non sindacabile la scelta dell'imprenditore di promuovere il nome, il marchio o l'immagine attraverso iniziative pubblicitarie nel settore sportivo dilettantistico; non si

può, quindi, negare lo scomputo dei costi di sponsorizzazione sulla base di una asserita assenza di una diretta aspettativa di ritorno commerciale, atteso che una tale soluzione non si porrebbe neppure in linea con la stessa nozione di inerenza, come delineatasi nel tempo, che è di natura qualitativa e non quantitativa e non è più basata sulla necessaria riconducibilità dell'onere alla percezione di ricavi da parte dell'impresa che sostiene il costo.

✓ **Imposta comunale sugli immobili (Cassazione, sent. n. 3094 del 2 febbraio 2024)**

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. del 2 febbraio 2024, ha chiarito che l'esenzione IMU dal 1° gennaio 2014, prevista dall'art.5, co.6, del D. Lgs. n.504 del 1992, dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, deve essere esclusa per il fabbricato acquistato dall'impresa, seppure la circolazione commerciale del bene sia preordinata ad una successiva attività di costruzione.

✓ **Fondo immobiliare - Apporto di immobili - Assoggettamento ad imposta di registro proporzionale - Esclusione (Cassazione, sent. n. 3218 del 5 febbraio 2024).**

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3218 del 5 febbraio 2024, ha chiarito che non è corretto applicare all'apporto di immobili al fondo di investimento immobiliare l'imposta di registro del 9% prevista per i trasferimenti immobiliari.

Infatti, a tale fattispecie resta applicabile l'art. 9 co. 1 del D.L. 351/2001 (che esclude l'obbligo di registrazione con eventuale applicazione dell'imposta fissa in caso di registrazione), in quanto la soppressione di esenzioni ed agevolazioni prevista, per gli atti di trasferimento immobiliare, dall'art. 10 co. 4 del D. Lgs. 23/2011, non ha avuto alcun effetto sul regime impositivo degli atti di apporto a fondi comuni di investimento immobiliare.

✓ **Doppia notifica dell'accertamento - Impugnabilità - Condizioni (Cassazione, sent. n. 4510 del 20 febbraio 2024)**

La Corte di Cassazione ha ribadito che, ove uno stesso atto tributario venga notificato due volte e seguono avverso ciascun atto distinte impugnazioni, per stabilire le sorti delle medesime occorre accertare se la seconda notificazione sia avvenuta per sanare (o meno) l'invalidità del primo atto. Per cui, se il secondo atto sana il vizio del primo atto notificato, è il secondo atto che produce l'effetto della messa a conoscenza dell'atto da parte del destinatario, con conseguente decorrenza del *dies a quo* del termine di impugnazione dalla notifica del secondo. Invece, nel caso in cui la seconda notificazione non sia stata effettuata per sanare l'invalidità del primo atto e sia sopravvenuta oltre i 60 giorni dalla prima, l'impugnazione che il destinatario abbia comunque proposto è inammissibile per tardività, avendo egli sin dal primo atto, avuto piena ed effettiva conoscenza del medesimo.

✓ **Sopravvenienze attive in ambito della determinazione del reddito d'impresa (Cassazione, sent. n. 4666 del 21 febbraio 2024)**

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 4666 del 21 febbraio 2024, in tema di determinazione del reddito di impresa, ha accolto il ricorso dell'Amministrazione finanziaria, la quale affermava che i costi, emersi a fronte di fatture da ricevere in anni pregressi e dedotti dalla società erano in realtà divenuti totalmente insussistenti, dal momento che la fatturazione delle prestazioni era temporalmente così dilatata rispetto all'esecuzione delle prestazioni, da doversi ritenere che i costi stessi fossero in realtà fittiziamente indicati. Trattasi dunque della deduzione di una sopravvenienza attiva la cui sussistenza è ampiamente suffragata sia dalla mancata fatturazione per un lungo tempo degli elementi negativi di reddito indicati in precedenti periodi d'imposta, sia dalla mancata produzione delle fatture o della prova dei pagamenti.

✓ **Imposta municipale propria (IMU) - Corresponsione sugli immobili strumentali all'attività di impresa (Corte costituzionale, sent. n. 21 del 20 febbraio 2024)**

La Corte costituzionale ha chiarito che IRES e IRAP sono due imposte diverse per natura e per sostanza e, di conseguenza, il fatto che l'indeducibilità totale dell'imposta municipale dall'IRES fosse illegittima non comporta lo stesso problema in fatto di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Su questi presupposti non risultano fondate le questioni di legittimità sollevate sul tema.

## **UNIONE EUROPEA**

✓ **Esenzione IVA delle cessioni intracomunitarie (Corte di Giustizia UE, Sez. X, 29 febbraio 2024, C-676/22)**

La Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 29 febbraio 2024, causa C-676/2022, ha stabilito che l'art. 138, par. 1, della Direttiva IVA (2006/112/CE) deve essere interpretato nel senso che si deve negare l'esenzione (non imponibilità) dall'IVA a un fornitore stabilito in uno Stato membro, che abbia ceduto merci a destinazione di un altro Stato membro, allorché tale fornitore non ha dimostrato che le merci erano state cedute a un destinatario avente la qualità di soggetto passivo in quest'ultimo Stato membro e, tenuto conto delle circostanze di fatto e degli elementi forniti dal fornitore, mancano i dati necessari per verificare che detto destinatario avesse tale qualità.

✓ **Sistema comune di imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Deroga prevista all'art. 90, par. 2 - Termine di decadenza per chiedere la riduzione a posteriori della base imponibile dell'IVA - (Corte di Giustizia UE, 29 febbraio 2024, C- 314/22)**

La Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 29 febbraio 2024 relativa alla causa C-314/22, ha stabilito che l'articolo 90 della Direttiva IVA (2006/112/CE), letto congiuntamente ai principi di neutralità fiscale, di proporzionalità e di effettività, deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla normativa di uno Stato membro che preveda un termine di decadenza, per la presentazione di una domanda di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto risultante da una riduzione della base imponibile dell'IVA in caso di

non pagamento totale o parziale, la cui scadenza ha come conseguenza di sanzionare il soggetto passivo non sufficientemente diligente, purché tale termine inizi a decorrere solo dalla data in cui tale soggetto passivo ha potuto, senza dar prova di mancanza di diligenza, far valere il suo diritto alla riduzione. In mancanza di disposizioni nazionali relative alle modalità di esercizio di tale diritto, il *dies a quo* di siffatto termine di decadenza deve essere identificabile dal soggetto passivo con ragionevole probabilità.

## ALTRO

- ✓ **Comunicato stampa del Ministero delle Imprese e del *made in Italy* del 26 febbraio 2024 su introduzione “Piano Transizione 5.0” ([Comunicato stampa Mimit del 26 febbraio 2024](#))**

Con l’approvazione, del 26 febbraio 2024, da parte del Consiglio dei ministri, del D.L. PNRR, è stata annunciata dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, tramite un comunicato stampa, l’introduzione del nuovo “Piano Transizione 5.0” per il biennio 2024 e 2025, che punta a incentivare la trasformazione green e digitale delle imprese attraverso un nuovo credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali. Le società potranno beneficiare di un credito d’imposta automatico, senza valutazioni preliminari e a prescindere dalle dimensioni dell’impresa, dal settore di attività o dalla localizzazione. La condizione è che gli investimenti in beni materiali e immateriali realizzati comportino una riduzione dei consumi energetici dell’unità produttiva pari almeno al 3%, che sale al 5% se calcolata sul processo interessato dall’investimento. Saranno agevolabili anche gli investimenti in nuovi beni strumentali necessari all’auto-produzione di energia da fonti rinnovabili e le spese per la formazione mirata del personale. Il credito d’imposta sarà utilizzabile in compensazione, in un’unica rata, presentando il modello F24. L’eccedenza non compensata entro il 31 dicembre 2025 sarà compensabile in 5 rate annuali di pari importo.

\*\*\*

Il presente documento ha solo scopo informativo e non costituisce parere professionale.

Per informazioni: [info@5lex.it](mailto:info@5lex.it)